

M&C S.P.A.

**Procedura per le
Operazioni con Parti Correlate**

Entrata in vigore 17 gennaio 2018

1. PREMESSA.

La presente procedura per Operazioni con Parti Correlate (la “**Procedura**”) è predisposta in applicazione della delibera Consob 17221 e successive modifiche e integrazioni (il Regolamento). Per rapidità di consultazione il testo vigente è allegato alla presente Procedura.

La presente Procedura costituisce parte essenziale del sistema di controllo interno del gruppo che fa capo a M&C S.p.A. (nel seguito “M&C” o la “Società”).

La Procedura vale, inoltre, come istruzione impartita dalla Società alle proprie società controllate ai sensi dell’art. 114, comma 2, del Testo Unico.

2. DEFINIZIONI ED ESCLUSIONI.

Si applicano le definizioni del Regolamento, salvo quanto diversamente qui indicato.

2.1 Amministratori indipendenti.

Sono gli Amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società e individuati nella Relazione Annuale sul Governo Societario o sulla base delle informazioni dagli stessi fornite se nominati successivamente.

2.2 Comitato.

Indica il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, previsto dal Regolamento, composto e funzionante secondo le previsioni del paragrafo 4 della presente Procedura.

2.3 Interesse significativo.

Si intende l’interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un’operazione con la Società o una sua controllata.

Non sussiste un Interesse Significativo in caso di adesione ad un accordo di consolidato fiscale ove vi siano altre Parti Correlate, qualora tali operazioni siano effettuate a parità e reciprocità di condizioni.

2.4 Operazioni di maggiore rilevanza.

Sono le operazioni, non qualificabili come Operazioni Escluse, che superano una delle soglie previste nell'allegato 3 del Regolamento. Il Soggetto 154-bis, arrotondando a 10.000 euro per difetto individua il valore assoluto in termini di importo di ciascuno dei 3 parametri e ne dà evidenza alla Struttura. Detto limite è ridotto alla metà nei casi previsti dall'art. 1.2 dell'allegato 3 del Regolamento.

Ai fini dei conteggi, per patrimonio netto consolidato deve utilizzarsi il solo patrimonio netto consolidato di Gruppo senza includere il patrimonio netto di terzi.

2.5 Operazioni di minore rilevanza.

Sono le operazioni, non qualificabili come Operazioni Escluse, che non sono Operazioni di maggiore rilevanza.

2.6 Operazioni Escluse.

Salvo quanto disposto nei successivi paragrafi 7.1 e 7.2, non si applica la presente Procedura in tutti i casi individuati nell'articolo 13 del Regolamento, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi poste per godere di tale esenzione, nonché in quelli di cui all'art. 14, comma 2, del Regolamento in assenza di Interesse Significativo di altra Parte Correlata.

2.7 Operazioni Esigue.

Sono Operazioni Esigue e pertanto fanno parte delle Operazioni Escluse le operazioni di importo esiguo di cui al comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento.

Si considera di importo esiguo quell'operazione in cui tutti gli indici di rilevanza individuati nell'allegato 3 del Regolamento sono inferiori allo 0,10% degli stessi indici. Il Soggetto 154-bis, arrotondando a 10.000 euro per eccesso, individua trimestralmente il valore assoluto in termini di importo, che rispetta tali parametri e ne dà evidenza alla Struttura.

Ai fini dei conteggi, per patrimonio netto consolidato deve utilizzarsi il solo patrimonio netto consolidato di Gruppo senza includere il patrimonio netto di terzi.

2.8 Parti Correlate.

Sono Parti Correlate (le “*Parti Correlate*” e, al singolare, la “*Parte Correlata*”) quelle individuate dall’allegato 1 del Regolamento, nonché quelle di cui al comma 2 dell’art. 2427 del Codice Civile. Sono inoltre considerate Parti Correlate:

- i membri effettivi del Collegio Sindacale della Società e delle società i cui componenti il Consiglio di Amministrazione sono considerati Parti Correlate;
- il responsabile della revisione contabile della Società.

2.9 Registro delle Parti Correlate.

E’ l’elenco in cui la Società individua tutte le Parti Correlate.

Detto Registro dev’essere aggiornato tempestivamente oppure, quantomeno con cadenza mensile, deve darsi atto che non vi sono state modifiche rispetto alla situazione preesistente.

2.10 Regolamento.

Il Regolamento Consob approvato con delibera n° 17221 e sue successive modifiche e integrazioni.

2.11 Società.

Identifica la **M&C S.p.A.**

2.12 Soggetto 154-bis.

E’ il dirigente della Società nominato ai sensi dell’art. 154-bis del Testo Unico.

3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A PARTI CORRELATE.

3.1 Individuazione delle Parti Correlate.

In applicazione alla definizione della presente Procedura, il Soggetto 154-bis, avvalendosi della struttura aziendale oppure mediante servizio in outsourcing svolto da soggetti qualificati, provvede all'individuazione delle Parti Correlate con la Società e alla predisposizione e tenuta del Registro delle Parti Correlate.

In caso di dubbio il Soggetto 154-bis si consulta con l'Amministratore Delegato / Presidente.

In caso di perdurante dubbio della questione è investito il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta.

3.2 Evidenza delle operazioni svolte con Parti Correlate.

3.2.1 Il Soggetto 154-bis, avvalendosi della struttura aziendale oppure mediante servizio in outsourcing svolto da soggetti qualificati, provvede a registrare, nel Registro delle Parti Correlate, i controvalori di ciascuna operazione cui si applica la presente Procedura effettuata con una Parte Correlata, nel corso di un esercizio sociale dalla Società e da sue controllate.

3.2.2 Una volta che la somma delle operazioni raggiunge il valore stabilito per le operazioni di maggiore rilevanza, il Soggetto 154-bis verifica immediatamente se trattasi di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, al fine di ottemperare ai disposti dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento.

3.2.3 Il Soggetto 154-bis verifica altresì continuativamente l'esistenza di operazioni che, pur non effettuate nei confronti della stessa Parte Correlata, possano cumulativamente dar luogo agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento.

3.2.4 In caso di dubbi nella qualificazione delle operazioni di cui ai precedenti punti 3.2.2 e 3.2.3 il Soggetto 154-bis sottopone la questione al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

4. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.

4.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il “*Comitato*”) è composto da minimo due Amministratori Indipendenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

4.2 L’Amministratore Indipendente non facente parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sostituirà all’occorrenza il componente del Comitato che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, anche coincidenti con quelli della Società, ad un’operazione con Parti Correlate.

4.3 Funzionamento, modalità di riunione e maggioranze sono le medesime previste dallo Statuto Sociale per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4.4 Salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del Presidente, le riunioni sono presiedute dal componente unanimemente designato dai partecipanti, che può variare da riunione a riunione. In caso di mancato accordo presiede la riunione il Consigliere con maggiore anzianità di carica nel Consiglio di Amministrazione e, in caso di uguaglianza, con maggiore anzianità anagrafica.

4.5 Il Comitato può stabilire un budget per le proprie spese, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. E’ fatta salva la non limitazione di spese per le consulenze di esperti in operazioni di maggiore rilevanza.

5. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.

5.1 Operazioni di maggiore rilevanza.

a) Salvo nei casi previsti dalla legge, la competenza dell’Assemblea degli Azionisti, vige la competenza esclusiva e inderogabile del Consiglio di Amministrazione.

b) Dal momento in cui l’Amministratore Delegato / Presidente ritiene probabile¹ la conclusione di un’operazione di maggiore rilevanza con una Parte Correlata, ne dà

¹ il concetto di “*probabile*”, rispetto a “*possibile*”, dev’essere desunto dall’interpretazione dei principi contabili internazionali.

informazione, anche in via informale, ai componenti il Comitato. In caso di dubbio sull'esistenza della "*probabilità*", l'Amministratore Delegato / Presidente si consulta con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove sia soggetto diverso, oppure, in caso di identità, col Soggetto 154- bis.

- c) Entro due giorni lavorativi dall'informativa di cui alla precedente lettera b), l'Amministratore Delegato / Presidente fornisce al Comitato, per iscritto, una sintesi dell'operazione come delineata alla data di redazione del documento.
- d) A partire da tale comunicazione scritta, l'Amministratore Delegato / Presidente provvede affinché ai componenti il Comitato pervengano tempestivamente gli aggiornamenti in merito all'evolversi delle trattative, secondo tempi e modalità concordate anche informalmente con il Comitato e/o i suoi componenti, consentendo la richiesta di informazioni e avendo a mente le osservazioni fornitegli, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento.
- e) Il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti.
- f) L'Amministratore Delegato / Presidente provvede a fornire al Comitato la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio di Amministrazione almeno 5 giorni prima del giorno in cui la stessa verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione.
- g) Il Comitato predispose per iscritto il proprio motivato parere al più tardi prima dell'inizio del Consiglio di Amministrazione.
- h) Qualora il parere del Comitato non sia favorevole lo stesso deve indicare se e in che modo possa essere sanato il proprio dissenso.
- i) Qualora il Consiglio di Amministrazione approvi l'operazione con le modifiche proposte dal Comitato o in altro modo che tenga comunque in considerazione i rilievi mossi, il Consiglio sospende i suoi lavori onde consentire l'immediata riunione del Comitato affinché lo stesso esprima il proprio nuovo parere e, se favorevole, riprende i lavori deliberando definitivamente l'operazione.

- l) in caso di perdurante parere non favorevole da parte del Comitato, il Consiglio, salva la possibilità di iterare quanto previsto nelle precedenti lettere h) ed i), può deliberare di sottoporre l'operazione al vaglio dell'Assemblea degli Azionisti. A detta Assemblea la Relazione del Consiglio di Amministrazione deve riportare, in allegato, le varie proposte di delibera e i vari pareri via via assunti dal Comitato, nonché i pareri resi dagli esperti al Comitato.
- m) indipendentemente dall'esito della votazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione e i soggetti da questo delegati non procedono a dar corso all'operazione se in Assemblea la maggioranza degli aventi diritto al voto non correlati esprime voto contrario all'operazione, purché il totale degli aventi diritto al voto non correlati costituisca almeno il 5% dei diritti di voto esercitabili in detta Assemblea. A tal fine sono considerati aventi diritto al voto non correlati coloro che non sono Parti Correlate della Società, che non sono Parti Correlate della controparte o che comunque hanno - per conto proprio o di terzi - un interesse, anche coincidente con quello della Società, nell'operazione e/o nella delibera.

5.2 Operazioni di minore rilevanza.

- a) Fermi restando i poteri delegati e sub delegati all'interno della struttura della Società, chi procede a porre in essere un'operazione di minore rilevanza con una Parte Correlata, ne dà notizia all'Amministratore Delegato / Presidente e questi informa tempestivamente il Comitato, anche in via informale.
- b) l'Amministratore Delegato/Presidente provvede affinché al Comitato siano fornite, con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla conclusione dell'operazione, informazioni dettagliate in merito alla medesima.
- c) Il Comitato, qualora lo ritenga necessario, può chiedere di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.
- d) Il Comitato può chiedere all'Amministratore Delegato / Presidente che venga posposta la conclusione dell'operazione al fine di poterne approfondire la conoscenza e/o per poter attendere il responso degli esperti.

e) Qualora l'Amministratore Delegato / Presidente ritenga di non poter ritardare la conclusione dell'operazione, ne informa il Presidente del Collegio Sindacale e, ottenutone un parere non vincolante, valuta se convocare, anche in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione; in tal caso il Comitato deve formulare il Suo parere per iscritto prima dell'inizio di tale riunione oppure indicare, sempre per iscritto, le ragioni che non consentono la formulazione del parere.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, la Società utilizza ordinariamente la procedura di cui al presente punto 5.2 anche per le Operazioni di maggiore rilevanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione possono stabilire, per casi specifici o in via generale, l'utilizzo in tutto o in parte della Procedura prevista al punto 5.1.

5.3 Operazioni di competenza assembleare.

5.3.1 In caso di competenza assembleare relativa all'approvazione di operazioni con Parti Correlate si applicano le disposizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 e, in luogo dell'approvazione dell'operazione, ci si riferisce all'approvazione della Relazione degli Amministratori all'Assemblea degli Azionisti.

5.3.2 Per le operazioni di minore rilevanza di competenza assembleare vige la competenza del Consiglio di Amministrazione a formulare la proposta per l'Assemblea.

5.3.3 Il Consiglio di Amministrazione, nella propria relazione all'Assemblea, inserisce il testo della delibera che propone venga adottata.

5.4 Operazioni con società fiduciarie.

In caso di operazioni con società fiduciarie e con soggetti agenti per conto di terzi, che non rientrino tra le Operazioni Escluse, è necessario ottenere dalla società fiduciaria, o da tale altro soggetto, conferma scritta che l'operazione non ha come mandante una Parte Correlata, previa consegna di un elenco delle stesse.

5.5 Adempimenti post esecuzione delle operazioni.

5.5.1 Il Soggetto 154-bis cura che venga data notizia dell'avvenuta esecuzione di operazioni con Parti Correlate cui si riferisce la presente Procedura.

5.5.2 Il Soggetto 154-bis è responsabile del puntuale adempimento di quanto previsto al successivo paragrafo 7.

6. OPERAZIONI EFFETTUATE DA CONTROLLATE.

a) Il Soggetto 154-bis fornisce, alle società direttamente controllate dalla Società, l'elenco delle Parti Correlate.

b) Ciascuna controllata ha l'obbligo di trasmettere analogo elenco alle proprie controllate dirette e così via. E' ammesso, previo accordo scritto, una diversa veicolazione dell'elenco, purché venga raggiunto lo scopo che tutte le controllate della Società ricevano comunicazione dell'elenco delle Parti Correlate e dei relativi aggiornamenti.

c) Qualora una controllata debba effettuare un'operazione con una Parte Correlata valuta, in autonomia, se trattasi di Operazioni Escluse, ad esempio in quanto effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

In tutti gli altri casi la controllata informa il Soggetto 154-bis, affinché possa essere informato il Comitato. Si segue la procedura di cui al precedente paragrafo 5.

7. OBBLIGHI VERSO LA CONSOB E INFORMAZIONE AL PUBBLICO.

7.1 Il Soggetto 154-bis provvede affinché vengano tempestivamente assolti gli obblighi di informazione alla Consob e/o al pubblico prescritti dal Regolamento e cura che la Relazione sulla gestione contenga le informazioni previste dall'art. 5, comma 8 dello stesso, considerando anche le Operazioni Escluse ai sensi della presente Procedura.

7.2 Il Soggetto 154-bis cura, in particolare, l'adempimento alle disposizioni dettate dall'art. 13, comma 3, lettera c) del Regolamento.

7.3 L'Ufficio Stampa, prima di diramare comunicati stampa riferiti a operazioni con Parti Correlate, cura che nei medesimi sia contenuto quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento.

8. ONERI PER I CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE.

8.1 Fatte salve le esigenze di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e segnatamente il raggiungimento del numero legale, il Consigliere che abbia - per conto proprio o di terzi - interesse anche coincidente con quello della Società in un'operazione con Parte Correlata si astiene dal partecipare alla trattazione del punto all'ordine del giorno.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in assenza dell'interessato, di riammetterlo ai lavori.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione esamina annualmente la presente Procedura, apportandovi - se del caso - le modifiche necessarie.

9. ENTRATA IN VIGORE.

La presente Procedura entra in vigore il 17 gennaio 2018.